

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN)
Prot. N. 1561
27 MAR 2015
Cat. 5 Classe 2 Fasc.



Corte dei conti
Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608604 – Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0001840-26/03/2015-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
All'Organo di revisione
del Comune di Sommariva Perno (CN)


Oggetto: Comune di Sommariva Perno (CN) – Rendiconto 2013.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 50/2015/SRCPIE/PRSP approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 24/03/2014.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N:46177329 del 25/03/2015



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL

PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario relatore

nell'adunanza del 24 marzo 2015

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

170,076,89, utilizzati alla copertura del suddetto disavanzo per soli euro 5.102,31. Nonostante gli oneri di urbanizzazione siano da considerarsi eventi positivi eccezionali, è pur vero che l'amministrazione ha destinato solo minima parte di tali contributi positivi a finanziare la parte corrente.

Il sottoscritto Revisore ha comunque rilevato nell'anno 2013 la situazione di deficit di parte corrente, invitando l'amministrazione ad elevare l'imposizione fiscale nei confronti dei propri contribuenti al fine di potenziare le entrate del titolo I. Il suddetto rilievo è stato percepito dall'amministrazione che ha provveduto ad elevare il livello di imposizione fiscale, aumentando l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Ad oggi la situazione di parte corrente presenta un saldo migliorativo rispetto all'anno 2013, ma l'incertezza relativa alla definizione dell'entrata relativa all'IMU sui terreni agricoli e al rispettivo prelievo da parte dello Stato sulla suddetta entrata ad oggi solo prevista, non permette la determinazione corretta del saldo di competenza corrente".

In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato Istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

*** **

Dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Sommariva Perno (CN), in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2013, emerge che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti, ha evidenziato continuamente un disavanzo della gestione di competenza, di fatto derivante da un esubero delle spese correnti rispetto alle entrate della medesima natura.

Per quanto riguarda il saldo della gestione di competenza, l'Ente ha evidenziato il seguente andamento:

	2011	2012	2013
Accertamenti di competenza	2.308.289,69	2.884.671,34	2.499.807,40
Impegni di competenza	2.399.925,80	3.015.415,13	2.550.447,73
Saldo di competenza	-91.636,11	-130.743,79	-50.640,33

La Sezione ricorda che una gestione di competenza in costante disavanzo è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una situazione che va attentamente monitorata, rivedendo la complessiva gestione della spesa, al fine di un suo possibile contenimento, volto ad assicurare l'equilibrio della gestione di competenza, e ad evitare di incorrere in situazioni di disequilibrio strutturale.

Appare opportuno richiamare il principio contabile n. 3 punto 60, lett. b) secondo il quale l'Ente "valuta, sulla base del trend storico, l'andamento del risultato della gestione di

costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione”.

Tali previsioni, peraltro, oggi trovano copertura e legittimazione assoluta nella stessa Costituzione (come novellata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), divenendo declinazione di principi più generali, previsti – per la genericità delle pubbliche amministrazioni – dal primo comma dell’articolo 97 della Costituzione, a mente del quale *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”* e – specificamente per le realtà territoriali – dal primo comma dell’articolo 119, a mente del quale *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”*.

Tale ultima previsione (contenuta nel novellato art. 119) ha poi trovato puntuale esplicazione nella legge attuativa 24 dicembre 2012, n. 243, il cui articolo 9 prevede che:

“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti”.

Ai sensi dell’articolo 21 della medesima normativa tale obbligo di fonte normativa diventerà cogente a partire dall’1 gennaio 2016.

Ciò posto, si deve necessariamente evidenziare che il disavanzo corrente del Comune di Sommariva Perno costituisce un indice dell’incapacità dell’ente locale di assicurare il suo funzionamento e l’erogazione dei propri servizi con entrate ordinarie.

Alla luce della normativa sopra esposta, le osservazioni inviate dall’Ente non possono considerarsi soddisfattive: il perseguimento dell’equilibrio di parte corrente costituisce indefettibile predicato di una sana gestione, in disparte la volontà di assicurare un alto livello di servizi. Pertanto, se la volontà politica ritiene doveroso il mantenimento di determinati livelli di spesa, è inevitabile – come ricordato dallo stesso Revisore – agire sulla leva fiscale.

L’utilizzo dell’avanzo in sede di spesa corrente non può ritenersi comportamento ispirato a principi di sana gestione finanziaria: trattandosi di posta contabile aleatoria e non certa nel tempo, l’avanzo non può finanziare spese di carattere ordinario, specie considerando che le stesse, ove di carattere rigido, potrebbero in futuro minare l’equilibrio di gestione dell’Ente.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro,